



Schweizerische Berufsbildungsämter-Konferenz
Conférence suisse des offices de la formation professionnelle
Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale
Eine Fachkonferenz der EDK | Une conférence spécialisée de la CDIP |
Una conferenza specializzata della CDPE



SCHWEIZERISCHER ARBEITGEBERVERBAND
UNION PATRONALE SUISSE
UNIONE SVIZZERA DEGLI IMPRENDITORI



| GUIDA “BLENDED LEARNING”

Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale CSFP

Unione Svizzera degli imprenditori USI

Unione svizzera delle arti e mestieri USAM

Guida blended learning: un progetto nell'ambito della «Formazione professionale 2030»

Curato da CSFP, USI e USAM in collaborazione con la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI e con la Table Ronde scuole professionali (TRSP)

Autrici

Gaby Egli, Nicole Meier, Nathalie Bardill, Katja Dannecker

Membri del gruppo di lavoro

Gaby Egli, Cantone di Lucerna, Codirezione

Nicole Meier, Unione svizzera degli imprenditori USI, Codirezione

Nathalie Bardill, CSFP/Commissione Formazione professionale di base CFPB

Nicole Cornu, Unione sindacale svizzera USS

Katja Dannecker, CSFP/CFPB

Christine Davatz, Unione svizzera delle arti e mestieri USAM

Michel Fior, Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI

Simone Grossenbacher, Cantone di Berna

Hansjörg Hofpeter, ICT Formazione professionale

Roland Hohl, Conferenza svizzera dei rami di formazione e degli esami commerciali CSRFC

Rolf Häner, Table Ronde scuole professionali TRSP

Annika Keller-Markoff, Coop

Beat Kneubühler, viscom

Jodok Kummer, Cantone del Vallese

Patrick Lisser, Cantone di Svitto

Olivier Mäder, Unione professionale svizzera dell'automobile UPSA

Jeanpierre Mini, Cantone Ticino

Regula Rothen, Swissmem

Jürg Zellweger, Associazione per la formazione professionale nell'assicurazione AFA

Berna, 1 novembre 2025

Indice

1.	Introduzione	5
2.	Definizione di blended learning	5
3.	Progetti di blended learning di portata nazionale	6
4.	Fonamenti del blended learning nella formazione professionale di base	6
4.1.	Sviluppo delle formazioni professionali	7
4.2.	Attuazione nei luoghi di formazione «azienda di tirocinio» e «corso interaziendale»	7
4.3.	Attuazione nel luogo di formazione «scuola professionale»	8
4.4.	Impiego delle piattaforme di apprendimento / dei Learning Management Systems LMS (strumento: check list piattaforme di apprendimento / LMS, cfr. Allegato)	8
4.5.	Finanziamento	11
4.6.	Note e procedure di qualificazione	11
4.7.	Garanzia della qualità	11
4.8.	Percorso formativo dei responsabili della formazione professionale	11
5.	Instrumenti	12
	ALLEGATO	13
	Prodotto 1a: Check list relativa a un progetto di blended learning di portata nazionale	13
	Prodotto 1b: Domande chiave per l'elaborazione di un progetto di attuazione dettagliato	14
	Prodotto 2: Check list per la scelta di una piattaforma di apprendimento / di un LMS	15
	EXCURSUS 1: ELABORAZIONE DI MATERIALI DIDATTICI PER L'INSEGNAMENTO DELLA PROFESSIONE NEI PROCESSI DI SVILUPPO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE	16
	EXCURSUS 2: PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE LOCALE TRA LUOGHI DI FORMAZIONE IN SENO AI CANTONI	17

«Uno dei punti cardine del nostro sistema di formazione professionale è la cooperazione tra i diversi luoghi di formazione. L'azienda di tirocinio, la scuola professionale e il corso interaziendale lavorano insieme per assicurare che il mercato del lavoro disponga di giovani professionisti adeguatamente formati. Con nuovi strumenti e metodi di apprendimento digitali, per esempio il blended learning, questa cooperazione può essere ulteriormente ottimizzata. La «guida blended learning» costituisce un supporto ideale a questo scopo.»

Nicole Meier, coresponsabile del progetto «Guida blended learning», responsabile del reparto formazione professionale dell'Unione svizzera degli imprenditori USI

Christine Davatz, vicedirettrice dell'Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM)

«La progressiva digitalizzazione permette l'adozione del blended learning e apre così una nuova dimensione dell'apprendimento», che può avvenire in un ambiente di apprendimento in rete e senza confini. La «guida blended learning» sostiene gli attori della formazione professionale definendo impostazioni, principi e strumenti, creando così le condizioni quadro per l'innovazione e l'apprendimento basato sulla pratica nei tre luoghi di formazione.»

Gaby Egli, coresponsabile del progetto «Guida blended learning», responsabile formazione aziendale, Cantone di Lucerna

«Siamo convinti che un'opportuna combinazione di blended learning arricchisca l'apprendimento e l'insegnamento di oggi e di domani. L'uso mirato dell'e-learning e dei supporti didattici e l'utilizzo di piattaforme di apprendimento adeguate, in combinazione con strumenti collaudati, contribuiscono a un maggiore successo di apprendimento per gli allievi. Inoltre, alleggerisce il lavoro dei formatori professionali e lo rende più vario. La guida è destinata a fungere da quadro di riferimento per un'attuazione pratica e tempestiva.»

Regula Rothen, responsabile progetti di sviluppo, Swissmem Formazione professionale

«La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI attribuisce grande importanza alle nuove forme di trasmissione di competenze che emergono nel corso della digitalizzazione. Il blended learning cela un grande potenziale e apre forme di apprendimento promettenti. Nell'ambito delle sue competenze in materia di ordinanze sulla formazione professionale, la Confederazione sostiene l'economia e i Cantoni nella trasformazione digitale. La chiave del successo sta in una regolamentazione flessibile, in modo che si possa rapidamente tener conto degli sviluppi. La presente guida è uno strumento ideale per guardare al futuro.»

Rémy Hübschi, direttore supplente della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione

«Blended learning, la miscela ideale di forme di apprendimento, apre la strada alla trasformazione digitale nelle nostre scuole. Creiamo contesti di apprendimento durevoli per i nostri allievi, i quali permettono loro di risolvere problemi presenti e futuri indipendentemente dal luogo e dal tempo. Con il blended learning le scuole hanno l'opportunità di sviluppare ulteriormente lo scambio reciproco di esempi di buone pratiche.»

Rolf Häner, rettore della scuola professionale di Baden, Table Ronde scuole professionali

1. Introduzione

La formazione professionale è a un punto di svolta. Il blended learning apre nuove opportunità per realizzare un più stretto collegamento tra i luoghi di formazione e quindi promuovere il learning transfer dalla teoria alla pratica. L'importanza di una più attiva cooperazione tra i luoghi di formazione (aziende di tirocinio, scuole professionali e corsi interaziendali) continua ad aumentare grazie a megatrend quali la digitalizzazione e la sostenibilità, che interessano trasversalmente i contenuti e i luoghi della formazione. Quanto più i programmi di apprendimento portati avanti nei luoghi di formazione sono ben coordinati tra loro, tanto maggiore sarà il successo del percorso formativo.

Il blended learning consente di impiegare, nella formazione professionale, un mix di vari metodi e offre in particolare l'opportunità di mettere in rete contenuti di apprendimento tra più luoghi di formazione, ricorrendo a una combinazione ottimale di metodologie virtuali e tradizionali. Blended learning non significa solo apprendere usando sussidi digitali: le persone in formazione sono infatti anche chiamate a lavorare con svariati sistemi di comunicazione e ad organizzarsi autonomamente.

Quanto alla scelta dei contenuti da trasmettere attraverso il blended learning, l'attenzione si concentra sull'incentivazione e lo sviluppo delle competenze delle persone in formazione, nonché sul sostegno a tutte le persone coinvolte nella formazione stessa (in azienda, nelle scuole professionali e nei corsi interaziendali).

L'OML e i Cantoni hanno concordato, in collaborazione con la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI), le condizioni quadro, i comportamenti e i principi del blended learning e li hanno fissati nella presente guida, facendo così chiarezza su importanti presupposti per il buon esito dell'introduzione, dell'attuazione e dell'ulteriore sviluppo del blended learning basata sul partenariato.

La guida include gli accordi e le condizioni quadro relativi all'attuazione di progetti di blended learning di portata nazionale. Tra questi in particolare il ricorso, come basilare criterio tecnico, a piattaforme di apprendimento / Learning Management Systems (LMS – Sistemi di gestione dell'apprendimento) che si estendono a tutti i luoghi di formazione. L'introduzione di questa forma di apprendimento innovativa e la relativa attuazione tecnica è impegnativa per tutti gli attori, sia a livello di pianificazione che di attuazione. È importante che sin dall'inizio siano coinvolti tutti i partner, in modo da poter chiarire tempestivamente le problematiche chiave relative al blended learning. Per questo motivo l'attenzione si concentrerà sul processo di sviluppo delle formazioni professionali e si cercherà di chiarire il più tempestivamente possibile le problematiche di base più importanti coinvolgendo tutti i partner, in modo che le riforme delle professioni possano svolgersi in maniera efficiente e con esito positivo.

Dell'attuazione di progetti di blended learning, come pure di ulteriori attività locali volte a collegare i contenuti di apprendimento, sono responsabili i partner e i luoghi di formazione operanti in loco.

L'elaborazione dei quesiti pedagogici per le scuole professionali in materia di blended learning è affidata alla Table Ronde scuole professionali (TRSP): questo organo ha varato un progetto il cui fine è rafforzare mediante il blended learning la competenza dei professionisti e garantire ulteriore sviluppo alla scuola del futuro mediante la creazione di una rete, visite scolastiche e scambi in materia di best practices.

2. Definizione di blended learning

Il termine blended learning designa una forma di apprendimento che persegue il collegamento e la combinazione, significativi sotto il profilo didattico, tra il tradizionale insegnamento in presenza e le moderne forme di apprendimento virtuale e digitale (apprendimento integrato, misto, ibrido). Questa forma di apprendimento mette insieme vari metodi di insegnamento, sussidi e orientamenti didattico-teorici. Le fasi in presenza e online sono armonizzate le une con le altre a livello funzionale. Il blended learning può servire a supportare il cambiamento di paradigma dall'apprendimento organizzato da terzi a quello auto-organizzato. Grazie a strumenti digitali e interventi di trasferimento da un luogo di formazione all'altro nasce la possibilità di guidare i processi di apprendimento e la riflessione della persona in formazione e di promuovere la cooperazione tra i luoghi di formazione (definizione integrata tratta dalla Relazione di progetto CSFP, 2020, p. 9, [collegamento](#)).

Nell'ambito della formazione professionale di base, il blended learning viene impiegato in molti processi e metodi di apprendimento digitalizzati, sia all'interno di singoli luoghi di formazione sia trasversalmente agli stessi.

Il ricorso ad approcci di blended learning nei luoghi di formazione necessita di infrastrutture adeguate, costituite da piattaforme di apprendimento / Learning Management Systems (LMS) e di adeguate dotazioni per gli stessi luoghi di formazione e per le persone in formazione, che operano come strutture organizzative e piattaforme dati e possono disporre di mezzi didattici integrati. Spesso essi schematizzano le competenze da acquisire o contengono il portfolio delle competenze e la documentazione di studio.

Le piattaforme di apprendimento / gli LMS fanno uso di sequenze di blended learning, mettendo in rete le opportunità disponibili (metodi e ausili di apprendimento di tipo classico, internet eccetera) e rendendoli disponibili in una configurazione didattica ben coordinata, che favorisce l'apprendimento, la comunicazione, l'erogazione di informazioni e la gestione delle conoscenze – quasi sempre avulsi dal «qui e ora» – in combinazione con lo scambio di esperienze e gli incontri interpersonali propri della classica lezione in presenza.

Il blended learning in quanto progetto pedagogico globale può includere per esempio interventi di trasferimento o il collegamento di unità di apprendimento basate sull'esperienza in due o più luoghi di formazione, combinandoli in tal modo in configurazioni didattiche «intelligenti». Questa «rete» di luoghi di formazione concretizza la cooperazione tra i luoghi di formazione stessi e riguarda tutti i partner.

3. Progetti di blended learning di portata nazionale

Il progetto di blended learning serve ai partner come documento base nel quale saranno illustrate le condizioni quadro contenutistiche, qualitative, tecniche e finanziarie e delineate le relative responsabilità. Nel contesto del processo di sviluppo delle formazioni professionali si incentiveranno, grazie alla precoce trasparenza sui temi fondamentali, l'accettazione e l'impegno reciproco tra i partner.

Nel progetto di blended learning saranno descritte le modalità d'impiego di questa metodologia, i luoghi di formazione in cui verrà attuata, i materiali didattici digitali e la piattaforma di apprendimento / l'LMS di cui farà uso e le opportunità di cooperazione che saranno create tra i luoghi di formazione. Il progetto di blended learning potrà e dovrà essere configurato specificamente per le singole professioni, in modo da tener conto delle esigenze altrettanto specifiche delle stesse.

Nel progetto di blended learning saranno indicati obbligatoriamente i seguenti punti:

1. luoghi di formazione interessati e contenuti (competenze operative, situazioni lavorative e formative);
2. organizzazione e collaborazione tra partner e/o luoghi di formazione, garanzia della qualità;
3. giornate (o sequenze) di corsi interaziendali svolti in modalità blended learning;
4. se previsti: dati su piattaforme digitali/LMS, materiali didattici;
5. stima dei costi, spese per gli interventi di trasferimento.

Nell'ambito del processo di sviluppo delle formazioni professionali, questo progetto sarà elaborato dall'OML, mentre la Commissione SP&Q sarà invitata a esprimere il suo parere sul progetto. Questo fa parte dell'Appendice al piano di formazione ed è in funzione della garanzia della qualità. L'ulteriore concretizzazione del progetto e la sua attuazione avverranno a cura degli organi competenti (ad es. le commissioni per i corsi interaziendali). Ulteriori cooperazioni a livello locale tra i luoghi di formazione (ad es. ulteriori interventi di trasferimento), sostanzialmente auspicabili, sono demandati alla responsabilità dei partner regionali.

Nell'Allegato alla presente Raccomandazione è riportata una check list con i requisiti (indispensabili e raccomandati) richiesti per un progetto nazionale di blended learning.

4. Fondamenti del blended learning nella formazione professionale di base

Al fine di consentire l'impiego del blended learning nella formazione professionale di base in un ambito ben definito, l'OML e i Cantoni si sono accordati, in collaborazione con la SEFRI, sui relativi principi fondamentali, a cui l'OML e i Cantoni si atterranno nel processo di sviluppo delle formazioni professionali e nella successiva attuazione. La SEFRI sostiene questi principi nell'ambito di sua competenza (cap. 4.1, punti 1–6).

4.1. Sviluppo delle formazioni professionali

1. I ruoli e le competenze dei vari partner sono salvaguardati. Tutti i partner supportano il processo di sviluppo delle formazioni professionali e usano i loro rispettivi ruoli per permettere e promuovere le innovazioni.
2. Di norma, il blended learning è inquadrato in una concezione globale di portata nazionale (vedi cap. 4.4). Pertanto il blended learning viene spesso deciso nel corso di un processo di revisione periodico (totale o parziale) e ancorato nel progetto di blended learning. Il progetto di blended learning è riportato come documento nell'Allegato 1 del piano di formazione.
3. A condizione che non comporti alcun adattamento dell'Ordinanza sulla formazione professionale o del piano di formazione, le OML possono anche creare un progetto nazionale di blended learning al di fuori delle revisioni periodiche parziali e totali. In entrambi i casi viene consultata la Commissione SP&Q, al fine di ottenere un ampio sostegno. L'informazione tempestiva dei partner è garantita dal coinvolgimento della Commissione SP&Q.
4. Il blended learning viene attuato, nei luoghi di formazione, in modo da garantire le pari opportunità (infrastrutture, locali, assistenza, accessibilità senza barriere).
5. L'Ordinanza sulla formazione professionale relativa a una data professione disciplina in ultima istanza il numero di lezioni obbligatorie della scuola professionale e il numero di ore dei corsi interaziendali. Qualora nelle sequenze di blended learning vengano trattati competenze operative e obiettivi ancorati nel piano di formazione (materie obbligatorie) e/o due o tutti e tre i luoghi di formazione vengano messi in rete, con il conseguente insorgere di un corrispondente impegno al di fuori del luogo di formazione e dei normali contenitori didattici, l'impegno formativo deve essere evidenziato nel progetto di blended learning. (..)

4.2. Attuazione nei luoghi di formazione «azienda di tirocinio» e «corso interaziendale»

1. Le sequenze di blended learning sono stabilite nel progetto di blended learning nazionale.
2. All'atto dell'introduzione del blended learning nei corsi interaziendali, o di piattaforme trasversali ai luoghi di formazione, deve essere effettuata, data la successiva condivisione dei costi, una valutazione sommaria dei costi stessi nell'ambito di un progetto di blended learning nazionale.
3. Una «giornata di corso interaziendale» consiste nell'insegnamento di 8 ore di materie obbligatorie. L'impiego del blended learning nei corsi interaziendali riguarda quindi l'elaborazione di competenze operative e obiettivi ancorati nel piano di formazione e solitamente associati a un intervento di trasferimento. L'adozione del blended learning per normali compiti preparatori e successivi non è compresa nelle giornate di corso interaziendale e deve essere limitata al minimo possibile.
4. Ulteriori offerte o opportunità di apprendimento presentate di propria iniziativa dalle OML o dagli organismi responsabili dei corsi interaziendali, ma che in base al piano di formazione non rientrano in tali corsi, non sono considerati giornate di corso interaziendale.
5. La qualità delle sequenze di blended learning è garantita mediante uno specifico prodotto ((e-)test, documentazione di un intervento di trasferimento che può essere, per esempio, il risultato di un arricchimento/approfondimento in ambito aziendale ed essere inserito in eventuali certificazioni delle competenze, ecc.). Il prodotto viene valutato dal formatore professionale che cura i corsi interaziendali.
6. Per le sequenze di blended learning sono assicurati, nell'ambito dell'orario di lavoro previsto, l'accompagnamento e l'assistenza delle persone in formazione da parte del/dei responsabile/i del luogo di formazione, finalizzati alla trasmissione delle competenze operative / degli obiettivi stabiliti nel piano di formazione.
7. Nel progetto di blended learning è stabilito quando siano previsti interventi di trasferimento trasversali a tutti i luoghi di formazione. Per i luoghi di formazione «aziende di tirocinio» e «corsi interaziendali» tali interventi costituiscono una componente dei programmi di formazione. Affinché la loro attuazione sia coronata da successo, in conformità con il progetto nazionale di blended learning, gli interventi sono gestiti di comune accordo tra i partner locali e i luoghi di formazione (eventualmente con il coinvolgimento delle scuole professionali) per l'attuazione sul posto.

4.3. Attuazione nel luogo di formazione «scuola professionale»

1. I progetti di blended learning e le piattaforme di apprendimento / gli LMS di portata nazionale possono riguardare il luogo di formazione «scuola professionale». Le relative indicazioni sono contenute nel progetto di blended learning.
2. Gli interventi di trasferimento e i contenuti pedagogico-didattici delle piattaforme di apprendimento / degli LMS nazionali rivolti alle scuole professionali hanno carattere di raccomandazione. In presenza di un progetto nazionale di blended learning approvato congiuntamente dai partner, le OML si aspettano che nei luoghi di formazione vengano attuati i punti chiave concordati. L'attuazione dovrà essere garantita con il precoce coinvolgimento della Conferenza dei rettori; saranno poi i Cantoni e le scuole professionali a verificare, nell'ambito del processo di sviluppo delle formazioni professionali, come viene gestito il progetto nazionale di blended learning.
3. È auspicabile che venga potenziata la rete di partner e luoghi di formazione locali (cooperazione tra i luoghi di formazione), per esempio mediante interventi di trasferimento da e verso altri luoghi di formazione o anche l'utilizzo in comune di piattaforme di apprendimento locali. I luoghi di formazione locali agiranno di comune accordo a tal fine. Queste attività integrano e completano, se del caso, i progetti di blended learning eventualmente in atto a livello nazionale.
4. Le scuole professionali sono sostanzialmente libere di scegliere le metodologie e i materiali didattici per l'insegnamento delle conoscenze professionali e della cultura generale. L'utilizzo del metodo del blended learning e la relativa garanzia di qualità nell'ambito degli insegnamenti impartiti nella scuola professionale sono di esclusiva competenza e responsabilità delle scuole professionali e/o dei Cantoni.
5. La Table Ronde formula, riguardo all'impiego del blended learning nelle scuole professionali, raccomandazioni di garanzia della qualità e le mette a disposizione dei Cantoni a fini, appunto, di tutela della qualità.

4.4. Impiego delle piattaforme di apprendimento / dei Learning Management Systems LMS (strumento: check list piattaforme di apprendimento / LMS, cfr. Allegato)

Il sempre maggiore ricorso alla digitalizzazione favorisce l'impiego di piattaforme di apprendimento e/o di Learning Management Systems (LMS) digitali. È un'evoluzione che consente di applicare il metodo del blended learning – e quindi dell'apprendimento auto-organizzato – indipendentemente da luoghi e tempi e trasversalmente ai luoghi di formazione. L'impiego di sussidi digitali e di piattaforme di apprendimento può creare valore aggiunto attraverso compiti di carattere collaborativo, una rappresentazione centralizzata e il collegamento di tutti i contenuti dell'apprendimento, ecc. Di conseguenza occorre far sì che gli utenti, partendo dai loro Learning Management Systems, possano ricorrere facilmente e direttamente ai nuovi mezzi didattici / LMS dell'OML.

I principi formulati nella tabella che segue fanno riferimento alle funzioni delle piattaforme di apprendimento / degli LMS che consentono il collegamento dei contenuti dell'apprendimento e il collegamento dei luoghi di formazione. (...)

Al fine di poter gestire tempestivamente eventuali chiarimenti e condizioni generali per l'adozione e il finanziamento delle piattaforme di apprendimento / degli LMS nei diversi luoghi di formazione, nel progetto di blended learning vengono fissati i parametri di base per l'utilizzo di queste metodologie.

Nello sviluppo di nuove piattaforme di apprendimento / di nuovi LMS si farà in modo che le ricadute economiche per le aziende di tirocinio, le scuole e i corsi interaziendali siano moderate e non si ripercuotano negativamente sulla disponibilità a partecipare alla formazione.

Se si prevede l'impiego del blended learning nelle scuole professionali, si dovranno chiarire le problematiche tecniche e quelle legate alla normativa sugli acquisti. Quando si programma lo sviluppo di nuovi mezzi didattici / LMS, l'OML raccoglie le offerte di svariati provider e documenta la relativa procedura di selezione. (...)

Tema	Tipo 1 Piattaforme di apprendimento / LMS per un solo luogo di formazione	Tipo 2a Piattaforme di apprendimento / LMS per aziende di tirocinio e corsi interaziendali	Tipo 2b Piattaforme di apprendimento / LMS per tutti e tre i luoghi di formazione
Descrizione	<ul style="list-style-type: none"> - Contesto di apprendimento digitale in un solo luogo di formazione (scuola professionale/azienda di tirocinio/corsi interaziendali) - Possibilità di cooperazione in loco tra luoghi di formazione (organizzata a livello locale) 	<ul style="list-style-type: none"> - Contesto di apprendimento digitale reso disponibile dall'OML a livello nazionale - Collegamento e messa in rete dei contenuti dell'apprendimento tra tutti i luoghi di formazione – gestione nazionale dell'apprendimento nei luoghi di formazione «corsi interaziendali» e «aziende di tirocinio»; raccomandazioni per la scuola professionale - Interventi di trasferimento trasversali ai luoghi di formazione, sia nella prassi (corsi interaziendali, aziende di tirocinio, parte aziendale della formazione di base ad impostazione scolastica (FOS)) che nella scuola professionale (con carattere di raccomandazione) - Ulteriore cooperazione in loco tra luoghi di formazione (organizzata a livello locale) possibile/auspicabile come opzione e come integrazione al progetto nazionale 	
	- La piattaforma di apprendimento / l'LMS contengono in ogni caso altre funzioni di scambio dati, rilevamento delle prestazioni o pianificazione dell'insegnamento		
Ancoramento	<ul style="list-style-type: none"> - Per i corsi interaziendali: - Il progetto di attuazione del blended learning viene elaborato dagli organismi responsabili dei corsi interaziendali e la Commissione SP&Q viene invitata a esprimere il suo parere in merito. 	- Il progetto di attuazione del blended learning viene elaborato dall'OML nazionale e preso in carico dalla Commissione SP&Q.	
Governance	<ul style="list-style-type: none"> - Per i corsi interaziendali: - Il progetto di attuazione del blended learning viene elaborato dagli organismi responsabili dei corsi interaziendali e la Commissione SP&Q viene invitata a esprimere il suo parere in merito. 	<ul style="list-style-type: none"> - La decisione di introdurre una piattaforma di apprendimento / un LMS nazionale nei corsi interaziendali e nelle aziende di tirocinio spetta all'OML e alla rispettiva Commissione SP&Q. - L'OML valuta ed è responsabile della gestione della piattaforma di apprendimento / dell'LMS nei luoghi di formazione, stabilisce i mezzi didattici, la piattaforma di apprendimento / l'LMS nazionale e le metodologie da applicare nel luogo di formazione «corso interaziendale». 	<ul style="list-style-type: none"> - La decisione di introdurre una piattaforma di apprendimento / un LMS nazionale nei corsi interaziendali e nelle aziende di tirocinio spetta all'OML e alla rispettiva Commissione SP&Q. L'OML valuta e gestisce la piattaforma di apprendimento / l'LMS nei luoghi di formazione. - Le conferenze dei rettori della Table Ronde scuole professionali competenti per la professione vengono coinvolti nei lavori tramite le rispettive rappresentanze in seno alla Commissione SP&Q.
Contenuti	<ul style="list-style-type: none"> - La responsabilità dei contenuti della formazione professionale erogati nelle aziende di tirocinio e nei corsi interaziendali, nonché nell'ambito delle conoscenze professionali spetta all'OML. - La responsabilità dei contenuti di cultura generale e dei materiali didattici utilizzati nell'insegnamento scolastico delle materie professionali e di cultura generale spetta alla scuola professionale. (...) 		
Obbligatorietà	- --	- L'OML decide in merito al collegamento in rete dei luoghi di formazione «corsi interaziendali» e «aziende di tirocinio».	- L'OML può raccomandare l'impiego di piattaforme di apprendimento / LMS nelle scuole professionali; queste ultime mantengono comunque libertà di scelta quanto alle metodologie e ai materiali didattici da utilizzare.

Requisiti tecnici minimi	<ul style="list-style-type: none"> - Devono essere utilizzati piattaforme di apprendimento / LMS conformi alla normative vigenti in materia di protezione dei dati - Devono essere garantiti la compatibilità delle interfacce e lo scambio di dati delle piattaforme di apprendimento / degli LMS sulla base di condizioni quadro che tutti i partner devono definire insieme. - Devono essere possibili la memorizzazione / la protezione di dati e contenuti durante l'utilizzo e anche dopo la conclusione del percorso formativo. - In presenza di una raccomandazione di utilizzo di portata nazionale, la piattaforma di apprendimento / l'LMS (ed eventualmente i materiali didattici) dovranno essere disponibili nelle tre lingue nazionali. 		
Finanziamento	<ul style="list-style-type: none"> - Dello sviluppo, gestione e finanziamento di una piattaforma di apprendimento / di un LMS in un luogo di formazione sono responsabili gli stessi luoghi di formazione. - Corsi interaziendali: - I costi sostenuti per lo sviluppo e la gestione della piattaforma di apprendimento / dell'LMS, come pure i relativi contenuti, possono essere regolati tramite i forfait dei corsi interaziendali, seguendo la consueta procedura. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dello sviluppo, gestione e finanziamento di una piattaforma di apprendimento / di un LMS è responsabile l'OML. - Corsi interaziendali: - I costi sostenuti per lo sviluppo e la gestione della piattaforma di apprendimento / dell'LMS, come pure i relativi contenuti, possono, per la quota di competenza, essere regolati tramite i forfait dei corsi interaziendali, seguendo la consueta procedura. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dello sviluppo, gestione e finanziamento di una piattaforma di apprendimento / di un LMS è responsabile l'OML - La quota dei costi sostenuti per lo sviluppo e la gestione della piattaforma di apprendimento / dell'LMS, come pure per i contenuti del luogo di formazione «corso interaziendale» può essere regolata tramite i forfait dei corsi interaziendali, seguendo la consueta procedura. . - Scuole professionali - I costi per i materiali didattici integrati nella piattaforma di apprendimento / nell'LMS (conoscenze professionali e cultura generale) sono a carico della persona in formazione.
Titolarità dei dati in caso di scambio	<ul style="list-style-type: none"> - In caso di ampliamento delle funzioni riguardanti lo scambio di dati deve essere garantita la compatibilità con i sistemi correntemente in uso. 		

Tabella 1: procedura da seguire in sede di introduzione di piattaforme di apprendimento / LMS nazionali

4.5. Finanziamento

1. I costi del blended learning, soprattutto con riguardo all'impiego di piattaforme di apprendimento / LMS nazionali o di determinati mezzi didattici, vengono esposti nel progetto di blended learning.
2. In caso di impiego del blended learning nei corsi interaziendali, le giornate e le sequenze di corsi interaziendali di blended learning vengono cofinanziati dai Cantoni analogamente a quanto avviene per le giornate in presenza, a condizione che risultino soddisfatte le condizioni riguardanti l'attuazione nei corsi interaziendali (punto 4.2).
3. Il finanziamento di giornate / sequenze di corsi interaziendali di blended learning richiedono un ricalcolo dei forfait tenendo conto dei costi delle unità di blended learning. I costi relativi a un'eventuale piattaforma di apprendimento trasversale ai luoghi di formazione non possono essere ricompresi interamente nel calcolo dei costi dei corsi interaziendali (finanziamento parziale del luogo di formazione «corsi interaziendali»).
4. Qualora la metodologia blended learning venga impiegata in una scuola professionale, quest'ultima deve attenersi alle raccomandazioni e alle direttive del Cantone.

4.6. Note e procedure di qualificazione

1. Le competenze operative / gli obiettivi ancorati nel piano di formazione possono essere acquisiti nell'ambito di sequenze di blended learning. Nel caso in cui vengano ordinati ulteriori interventi, il luogo di formazione competente potrà attribuire delle note ai relativi prodotti. Le note vengono attribuite secondo le modalità consuete.
2. Si può attribuire una nota anche ai prodotti ottenuti nell'ambito di un lavoro di trasferimento. In questo caso si applicano le consuete modalità di attribuzione delle note stabilite dagli atti normativi in materia di formazione (p. es. il controllo delle competenze per i corsi interaziendali come nota finale nella materia).
3. Il luogo di formazione competente è responsabile del coordinamento della valutazione e dell'eventuale inoltro delle note complessive all'ufficio competente del Cantone in cui si espleta il contratto di tirocinio, nel rispetto delle consuete procedure.

4.7. Garanzia della qualità

1. Uno dei principali fattori di successo è rappresentato dalla precoce informazione e formazione dei partner, dei formatori professionali, degli istruttori dei corsi interaziendali e del personale docente delle scuole professionali.
2. Per ciascuna professione vengono indicate nel progetto nazionale di blended learning modalità e tipologie relative alla garanzia della qualità.
3. La garanzia della qualità delle sequenze di blended learning è un compito che spetta al luogo di formazione competente.
4. L'assistenza e l'accompagnamento delle persone in formazione devono essere assicurati dal luogo di formazione competente.
5. La Table Ronde scuole professionali formula raccomandazioni funzionali alla garanzia della qualità con riguardo all'organizzazione di sequenze di blended learning presso le scuole professionali.

4.8. Percorso formativo dei responsabili della formazione professionale

1. In tutti i luoghi di formazione i responsabili della formazione professionale sono coinvolti nell'attuazione di progetti di blended learning. La competenza per la formazione e la formazione continua nell'ambito delle revisioni spetta alle OML e/o alle scuole professionali (come stabilito nel Programma di informazione e preparazione (PIP)).

5. Instrumenti

Check list relativa a un progetto di blended learning nazionale

Questa check list serve da guida per le problematiche a cui dovrà trovare soluzione un progetto di blended learning di portata nazionale (attuazione nei luoghi di formazione, impiego di piattaforme di apprendimento / LMS, ecc.). Cfr. Allegato.

Check list per la scelta della piattaforma di apprendimento / dell'LMS

Questa check list è utile, al momento della scelta di una piattaforma di apprendimento / di un LMS, come ausilio alla valutazione delle offerte, e può essere adeguata alle specifiche situazioni.

ALLEGATO

Prodotto 1a: Check list relativa a un progetto di blended learning di portata nazionale

In questa check list sono elencati i criteri che l'OML deve definire e le domande a cui deve rispondere quale requisito minimo per il progetto di attuazione del blended learning. Ulteriori domande guida della check list fungono da supporto per la redazione del progetto di attuazione del blended learning.

I seguenti criteri/domande vengono chiariti in sede di inserimento del ticket:

Principi (criterio raccomandato):	<ul style="list-style-type: none"> Quali sono i vantaggi del blended learning per le persone in formazione/per la rispettiva professione? Quali sono gli obiettivi del progetto di blended learning nazionale? Quale concezione formativa è alla base del progetto di blended learning nazionale? Quale/i modello/i metodologico-didattico/i?
Competenze operative e contesto (criterio obbligatorio):	<ul style="list-style-type: none"> Quali sono le situazioni lavorative/pratiche o formative idonee per il blended learning? Determinazione e assegnazione delle competenze operative (eventuali obiettivi di performance) ai luoghi di formazione (azienda di tirocinio / corsi interaziendali / scuola professionale)
Organizzazione/collaborazione (criterio obbligatorio):	<ul style="list-style-type: none"> Quali luoghi di formazione possono essere opportunamente messi in rete? Quali sono le condizioni che consentono una positiva messa in rete dei luoghi di formazione? Quali collaborazioni/cooperazioni esistono già (a livello nazionale)? Quali piattaforme di apprendimento / LMS e materiali didattici analogici/digitali sono già in uso? Quali piattaforme di apprendimento / LMS possono/devono essere ulteriormente sviluppati o creati ex novo? Quali sono le interfacce possibili? In che modo gli attori dei luoghi di formazione interessati vengono coinvolti nello sviluppo?
Processo di apprendimento (criterio raccomandato):	<ul style="list-style-type: none"> In che modo le persone in formazione vengono supportate nell'acquisizione delle competenze? Con il lavoro e l'apprendimento in azienda? Con l'apprendimento nei corsi interaziendali? Con l'apprendimento nella scuola professionale?
Garanzia della qualità (criterio obbligatorio):	<ul style="list-style-type: none"> Garanzia della qualità – criteri di attuazione a livello nazionale (standard minimi)
<i>In caso di introduzione di una nuova piattaforma di apprendimento / di un nuovo LMS (criterio obbligatorio):</i>	<ul style="list-style-type: none"> Quale piattaforma di apprendimento verrà introdotta?
<i>Nel caso in cui l'OML metta a disposizione un mezzo didattico (criterio obbligatorio):</i>	<ul style="list-style-type: none"> Quale mezzo didattico verrà introdotto (o da quale offerente)?
Costi (criterio obbligatorio):	<ul style="list-style-type: none"> Stima approssimativa di eventuali maggiori costi derivanti dall'introduzione del blended learning Possibili compartecipazioni ai costi/modelli di finanziamento (a seconda dei luoghi di formazione coinvolti)

Prodotto 1b: Domande chiave per l'elaborazione di un progetto di attuazione dettagliato

Für die Umsetzung des nationalen Blended-Learning-Konzeptes wird die Erstellung eines detaillierten Umsetzungskonzeptes empfohlen. Die folgenden Leitfragen können als roter Faden zur Erstellung dieses Dokumentes dienen. Sie können nach Bedarf ergänzt oder angepasst werden.

- ☐ **Quali luoghi di formazione vengono collegati tra di loro?**
 - È utile effettuare interventi di trasferimento (contenuti) da un luogo di formazione a un altro?
 - Sono previsti interventi di trasferimento (contenuti) da un luogo di formazione a un altro?
 - Se sono previsti interventi di trasferimento, in che modo contribuiscono al conseguimento dell'obiettivo della formazione, quale luogo di formazione assegna un intervento a quale altro luogo?
- ☐ **Quante ore di blended learning sono previste per ciascun luogo di formazione lungo l'intero percorso formativo?**
 - Quante ore di blended learning sono integrate nell'insegnamento?
 - Quante ore di blended learning sono previste al di fuori delle lezioni e delle ore di insegnamento? Nel caso di giornate di corso interaziendale, va descritto in dettaglio il finanziamento da parte delle aziende e dei Cantoni (inclusa la comparazione dei costi).
- ☐ **Per quali obiettivi della formazione è previsto il blended learning?**
 - In quale luogo di formazione?
 - Perché il blended learning è adatto a questo obiettivo della formazione?
 - Come viene verificato il progresso nell'apprendimento (prodotto, ad esempio (e-)test, relazione, scambio verbale, ecc.)
 - In che modo vengono accompagnate/assistite le persone in formazione?
- ☐ **A tal fine sarà utilizzata una piattaforma di apprendimento (nazionale)?**
 - Quali sono i requisiti tecnici richiesti alla piattaforma di apprendimento (interfacce, protezione dei dati, ecc.)?
 - Esistono già piattaforme da poter sviluppare ulteriormente?
 - Come viene finanziato lo sviluppo della piattaforma di apprendimento (quali sono i costi della piattaforma e quelli dei materiali/sussidi didattici)?
 - Come vengono finanziati la manutenzione e l'accesso alla piattaforma di apprendimento?
 - Sussistono per i Cantoni problemi legati alla legislazione sugli appalti pubblici?
- ☐ **È in fase di sviluppo un mezzo didattico (digitale)?**
 - È un mezzo didattico che fa parte integrante della piattaforma di apprendimento?
 - In che modo il mezzo didattico viene reso disponibile alle persone/alle scuole professionali che non hanno una piattaforma di apprendimento?
 - Come viene finanziato il mezzo didattico (quali sono i costi della piattaforma e quali quelli dei materiali/sussidi didattici)?
 - Quali sono i requisiti tecnici richiesti dalla piattaforma di apprendimento / dall'LMS / dal mezzo didattico?
 - Come viene assicurato il coinvolgimento dei docenti nello sviluppo dei contenuti didattici?
 - Per i Cantoni si pongono problemi legati alla legislazione sugli appalti pubblici?
 - In che modo viene garantita la traduzione?
 - Se è necessario prevedere un utilizzo obbligatorio da parte delle scuole professionali, in che modo sarà coinvolta la competente Conferenza dei rettori?
- ☐ **Le note relative all'insegnamento professionale sono generate utilizzando unità di blended learning o prodotti derivati dalle stesse?**
- ☐ **Come viene garantita la qualità delle sequenze di blended learning?**
 - In che modo viene garantita la formazione continua dei responsabili della formazione professionale in relazione a questi contenuti (Programma di informazione e preparazione PIP?)
 - In che modo si assicura che l'ispettorato cantonale alla formazione possa svolgere la propria funzione di vigilanza?

NB: se non si tratta di una concezione di blended learning di portata nazionale, l'elaborazione di un progetto di attuazione non è obbligatoria e le informazioni necessarie possono essere integrate in altri documenti di attuazione (Programma di informazione e preparazione PIP, regolamento organizzativo e programma di formazione per i corsi interaziendali).

Prodotto 2: Check list per la scelta di una piattaforma di apprendimento / di un LMS

Questa check list è uno strumento di lavoro che indica quali aspetti si possono verificare nella prassi al momento della scelta di una piattaforma di apprendimento / di un LMS. L'elenco va adeguato a seconda della situazione.

Considerazioni riguardanti l'utente

- La piattaforma consente un apprendimento efficace?
- La piattaforma supporta l'apprendimento auto-organizzato o i processi possono essere sviluppati in modo che venga supportato l'apprendimento auto-organizzato?
- La piattaforma è di facile utilizzo per tutti gli utenti (persone in formazione, istruttrici e istruttori (dei corsi interaziendali), docenti, amministrazioni cantonali, ecc.)?
- La piattaforma dispone di un responsive web design?
- La piattaforma è adattiva?
- Come viene fornito il supporto (p. es. video esplicativi liberamente accessibili, contatti personali diretti, ecc.)?
- In che modo la piattaforma gestisce la protezione dei dati dei suoi utenti, ad esempio in caso di cambio di Cantone?
- Chi detiene i diritti sui contenuti – anche dopo la fine del periodo di tirocinio?
- Che cosa succede se un offerente fallisce?
- Esiste una copertura assicurativa per le persone in formazione in contesti di blended learning?

Considerazioni riguardanti le interfacce

- Il software o la piattaforma di apprendimento / l'LMS sono liberamente accessibili (open source)?
- È disponibile un applicativo d'autore specifico, che consenta cioè di trasferire i contenuti a un altro sistema aperto (garantendo l'autonomia)?
- È disponibile un'interfaccia SCORM, che consente di integrare ulteriori contenuti in modo autonomo?
- Sono disponibili interfacce aperte e API definite?
- La piattaforma è scalabile?
- È possibile accedere direttamente al nuovo mezzo didattico / alla nuova piattaforma di apprendimento dai Learning Management Systems attualmente disponibili?

Considerazioni riguardanti la cooperazione tra i luoghi di formazione

- I dati possono essere esportati (ad esempio, per ogni persona in formazione ai fini delle attività di vigilanza dell'ispettorato alla formazione)?
- Sono rilevanti per determinati luoghi di formazione (ad esempio scuole professionali o determinate aziende di tirocinio) le questioni relative alla legislazione sugli appalti pubblici?
- Sono rilevanti per determinati luoghi di formazione (ad esempio scuole professionali o determinate aziende di tirocinio) le questioni relative alla protezione dei dati?
- Sistemi multilingue
- Ventaglio di servizi offerti dalla piattaforma (registrazione delle note, ecc.)
- La piattaforma dispone di un sistema di valutazione?
- Esistono in altri luoghi di formazione piattaforme di apprendimento / LMS che potrebbero essere condivisi?
- Come si possono sfruttare le sinergie tra le scuole di diversi Cantoni?

Considerazioni riguardanti il sistema

- Chi è il proprietario del sistema?
- Dove è ospitato il sistema?
- Dove sono conservati i dati?
- Come vengono garantite la sicurezza e la protezione dei dati?
- Qual è la disponibilità del sistema?
- Come viene fornito il supporto tecnico (a livello di sistema, per esempio per l'amministrazione)?
- Come sono organizzate l'importazione e l'esportazione dei dati?
- Come sono strutturati i costi (costi operativi, costi di installazione, licenze, ecc.)?
- Come viene garantito lo scambio di dati a livello intercantonale?

EXCURSUS 1: ELABORAZIONE DI MATERIALI DIDATTICI PER L'INSEGNAMENTO DELLA PROFESSIONE NEI PROCESSI DI SVILUPPO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Le OML definiscono i contenuti dell'apprendimento per l'acquisizione delle conoscenze professionali nell'ambito del processo di sviluppo della formazione. Partendo da questa base, nella fase di attuazione vengono sviluppati materiali didattici analogici e digitali. Il numero di professioni che utilizzano piattaforme di apprendimento / LMS che integrano materiali didattici digitali è in costante aumento; di conseguenza, oltre a questioni di governance occorre chiarire anche problematiche di carattere tecnico e finanziario. Per quanto riguarda lo sviluppo dei materiali didattici, si pongono le stesse domande sia per i materiali didattici analogici che per quelli digitali.

I costi legati allo sviluppo dei materiali didattici digitali e/o analogici sono rifinanziati con i ricavi delle vendite e quindi coperti dalle persone in formazione (o dalle aziende di tirocinio). Nel contratto di formazione viene definito chi sostiene i costi.

La scelta sull'utilizzo o meno di tali materiali spetta alle scuole professionali. Al tempo stesso, alle OML viene richiesto da parte di singoli Cantoni o della CSFP di sviluppare materiali didattici nell'ambito del processo di sviluppo della formazione. Le OML ritengono tuttavia che tale modo di procedere sia insoddisfacente e rappresenti un rischio finanziario, perché verrebbero creati materiali didattici che potrebbero rimanere invenduti.

Nello sviluppo di materiali didattici da parte delle OML, le OML stesse e i Cantoni raccomandano di osservare i seguenti criteri affinché la Conferenza dei rettori e i Cantoni possano formulare a loro volta le debite raccomandazioni alle scuole professionali:

Criteri per lo sviluppo di materiali didattici per l'insegnamento della professione

1. Nell'ambito del processo di sviluppo della formazione professionale va chiarito quanto prima possibile se l'OML svilupperà un materiale didattico e in che modo saranno coinvolti i docenti. Se si tratta di materiali didattici digitali, si definiranno i necessari requisiti tecnici (cfr. check list per l'utilizzo delle piattaforme di apprendimento / degli LMS).
2. I materiali didattici sono messi a disposizione in formato digitale (almeno PDF). All'occorrenza, i contenuti devono essere comunque disponibili anche in formato analogico.
3. È garantito il tempestivo coinvolgimento dei docenti nello sviluppo dei materiali didattici.
4. Il tempestivo coinvolgimento delle Conferenze dei rettori è fondamentale per formulare un'eventuale raccomandazione alle scuole professionali o avviare un dialogo con i Cantoni interessati.
5. I nuovi formati digitali e le forme innovative di apprendimento dovrebbero, ove possibile, integrare/considerare le specificità regionali e dell'organizzazione scolastica (anche in assenza di un progetto di blended learning di portata nazionale).
6. Per i materiali didattici sviluppati a livello nazionale deve essere garantito il multilinguismo. A tal fine è possibile usufruire delle possibilità di traduzione offerte dal dispositivo CREME/GLIMI

EXCURSUS 2: PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE LOCALE TRA LUOGHI DI FORMAZIONE IN SENO AI CANTONI

Considerazioni di base

Oltre alle competenze dei Cantoni (art. 24 cpv. 2 LFPr: coordinamento tra i partecipanti alla formazione professionale di base) e delle scuole professionali (art. 21 cpv. 6 LFPr: eventuale assunzione di compiti di coordinamento), gli organismi responsabili della formazione professionale di base hanno il compito di garantire un'adeguata cooperazione tra i luoghi di formazione per quanto riguarda i piani di formazione e gli strumenti di attuazione.

L'obiettivo principale è quello di incentivare le persone in formazione a considerare le risorse acquisite nei diversi luoghi di formazione per lo sviluppo delle loro competenze parte integrante del loro processo formativo. L'Ordinanza sulla formazione professionale, il piano di formazione, i progetti e gli strumenti di attuazione creano le basi per un'azione congiunta dei luoghi di formazione coinvolti (ripartizione degli obiettivi di performance, definizione di ruoli e mansioni) e i presupposti per la messa in rete dei contesti di lavoro e di apprendimento nella configurazione dei processi di formazione.

Il profilo di qualificazione della rispettiva formazione professionale di base costituisce il fondamento per uno sviluppo concertato delle competenze. Gli strumenti di attuazione attribuiti agli organismi responsabili della formazione professionale di base, definiti nell'Appendice al piano di formazione, supportano un sistema di gestione delle competenze volto a integrare i luoghi di formazione, nonché l'apprendimento auto-organizzato; in questo contesto rientrano ad esempio, a seconda delle direttive impartite dall'organismo responsabile, gli interventi di trasferimento, la documentazione dell'esperienza formativa maturata e la valutazione periodica dello sviluppo delle competenze.

Ulteriori indicazioni per la promozione della cooperazione locale tra luoghi di formazione

1. La cooperazione tra luoghi di formazione è auspicabile e va promossa a livello locale, attuando i progetti di portata nazionale degli organismi responsabili della formazione professionale di base ed eventualmente integrandoli (e non sostituendoli) se ritenuto necessario e opportuno.
2. In assenza di linee guida nazionali, occorre promuovere le innovazioni a livello locale. In questo caso, la responsabilità ricade sulle aziende interessate, sulle OML regionali e sulle scuole professionali.
3. Nella cooperazione locale tra luoghi di formazione attraverso piattaforme di apprendimento / LMS, l'attenzione va posta in particolare sulla possibilità di collegare e coordinare in modo efficace i contenuti didattici dei tre luoghi di formazione.
4. Gli LMS locali (ad esempio quelli delle scuole professionali, delle aziende di tirocinio e dei corsi interaziendali) possono essere messi volontariamente a disposizione degli altri soggetti responsabili della formazione professionale, per esempio OML cantonali, al fine di promuovere una più stretta cooperazione a livello locale. I luoghi di formazione coinvolti si accorderanno su una possibile condivisione dei costi.